

OGGETTO: legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 - art. 29 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio” e s.m.i..  
Tariffe massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci nel Lazio.  
Stagione invernale 2011/2012.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Su proposta** dell’Assessore al Lavoro e Formazione ;
- Visto** lo Statuto della Regione Lazio;
- Vista** la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002;
- Visto** il regolamento regionale. n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto “ Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio”, e in particolare l’art. 29 il quale stabilisce che la Giunta Regionale, su proposta del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, delibera ogni anno le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci del Lazio;

**Visto** il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 06 ed in particolare l'art. 2, il quale detta "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali";

**Vista** la nota pervenuta alla Direzione Regionale Formazione e Lavoro in data 8/11/2011 prot.194738 n. con la quale il Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio propone di mantenere le tariffe massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci per la stagione invernale 2011/2012;

**Ritenuto** pertanto opportuno confermare per la stagione invernale 2011/2012 le tariffe applicate nella stagione invernale 2010/2011, nelle misure qui di seguito indicate:

- **lezione individuale** (fino a 4 persone) tariffa oraria massima di € 35,00 per persona; per ogni persona aggiunta, massimo €10,00;
- **lezione collettiva** ( da 5 a 10 persone) per 2 ore di lezione: per 1 giorno tariffa massima di €30,00 a persona; per 3 giorni massimo €70,00 a persona; 6 giorni max €130,00 a persona;
- **per gruppi scolastici, associazioni sportive e dopolavoro** (da 6 a massimo 10 persone per gruppo) tariffa oraria massime di €7 a persona;

**Atteso** che, ai sensi del comma 5 del succitato art. 29 della L.R. 21/96, e s.m.i. tutte le scuole di sci autorizzate nel Lazio sono tenute ad esporre nelle loro sedi e negli eventuali ulteriori recapiti, in modo visibile al pubblico, le tabelle delle tariffe praticate nel rispetto dei limiti posti dal presente provvedimento;

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- di confermare, nelle seguenti misure, le tariffe massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci nel Lazio per la stagione invernale 2011/2012:

- **lezione individuale** (fino a 4 persone) tariffa oraria massima di €35,00 a persona; per ogni persona aggiunta, massimo €10,00;
- **lezione collettiva** ( da 5 a 10 persone) per 2 ore di lezione: per 1 giorno tariffa massima di €30,00 a persona; per 3 giorni massimo €70,00 a persona; 6 giorni max €130,00 a persona;
- **per gruppi scolastici, associazioni sportive e dopolavoro** (da 6 a massimo 10 persone per gruppo) tariffa oraria massima di €7 a persona;

- che tutte le scuole di sci autorizzate nel Lazio sono tenute ad esporre nelle loro sedi e negli eventuali ulteriori recapiti, in modo ben visibile al pubblico, le tabelle delle tariffe praticate nel rispetto dei limiti posti dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.